

COMUNE DI AGLIANO TERME

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 21 SETTEMBRE 2021

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI

INDICE

Art.1 Contenuto del regolamento	3
Art.2 Fondamenti normativi	3
Art.3 Definizione di passo carrabile e di accesso	3
Art.4 Autorizzazione alla costruzione	3
Art.5 Ufficio comunale competente	4
Art.6 Spese e cauzione	4
Art.7 Formalità del provvedimento autorizzativo	4
Art.8 Riconoscimento del passo carrabile	5
Art.9 Distanze dalle intersezioni	5
Art.10 Regime autorizzatorio	6
Art.11 Presentazione della domanda al Comune	6
Art.12 Rilascio o diniego dell'autorizzazione	7
Art.13 Passo carrabile di accesso a più proprietà	7
Art.14 Passi carrabili esistenti	7
Art.15 Determinazione della Tassa	8
Art.16 Sanzioni	8
Art.17 Entrata in vigore	8

Art. 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi accessi e passi carrabili, nonché la regolarizzazione di quelli preesistenti all'entrata in vigore del Regolamento, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Fondamenti normativi

- Disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- Disposizioni in materia di Canone Unico dettate dalla Legge 160/2019 e dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 17/04/2021.

Art. 3

Definizione di passo carrabile e di accesso

1. Si definiscono accessi, le immissioni, dalla proprietà privata sulle strade od aree aperte all'uso pubblico, di larghezza inferiore o uguale a ml. 1,50 o che pur superiore a tale larghezza, sia per caratteristiche costruttive sia per la destinazione degli ambienti serviti (es. accessi a esercizi pubblici ecc.) non consentono il transito con veicoli.
2. Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade od aree aperte all'uso pubblico che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.
3. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:
 - A. Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale e da modifiche realizzate mediante l'installazione di dissuasori o elementi delimitanti i percorsi pedonali.
 - B. Passi carrabili privi di manufatto a "raso" con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).
4. Nella zona immediatamente antistante i passi carrabili autorizzati vige il divieto di sosta, evidenziato con l'apposito segnale di cui all'art. 120, figura II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 4

Autorizzazione alla costruzione

1. Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sulle strade comunali è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune; l'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto del presente regolamento, delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/04/1991) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992).
2. I passi carrabili devono essere realizzati tenute presenti le seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno metri 12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada stessa;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

- d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nella lettera b) deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;
3. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
 4. Tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con apposito segnale stradale, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.
 5. I passi carrabili dovranno di norma essere dotati di arretramento; nel caso non sia possibile arretrare il cancello a causa di ridotte distanze dai fabbricati o per altri motivi dovrà essere installato il dispositivo di apertura automatico del cancello stesso.

Art. 5

Ufficio comunale competente

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 è l'ufficio Tecnico, che vi provvede sentito il parere del Comando di Polizia Locale.
2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impiego del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria.
3. Il responsabile del procedimento avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento; può altresì effettuare sopralluoghi congiuntamente agli operatori di Polizia Locale, oppure può chiedere il sopralluogo alla sola Polizia Locale, qualora lo ritenga necessario.

Art. 6

Spese e cauzione

1. Per ogni domanda di cui all'art. 5 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo, spese di istruttoria, eventuale cauzione e costo passo carrabile, il cui ammontare sarà fissato con deliberazione della Giunta Comunale, da aggiornarsi periodicamente, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 7

Formalità del provvedimento autorizzativo

1. Il provvedimento di autorizzazione dei nuovi passi carrai o di regolarizzazione dei passi carrai esistenti, di cui al presente regolamento, deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.
2. Per fare la richiesta di autorizzazione per l'apertura di un passo carraio, è necessario essere proprietario dell'immobile o legale rappresentante della ditta interessata (la quale deve essere, a sua volta, proprietaria dell'immobile). La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.4 dovrà essere presentata completa della documentazione richiesta utilizzando il modello fornito dal Comune.
3. L'autorizzazione/regolarizzazione del passo carraio avviene attraverso la seguente procedura e alle seguenti prescrizioni:
 - presentazione della domanda di cui al presente articolo del presente regolamento redatta sul modulo fornito dal Comune;
 - attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico;
4. Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 60 giorni. Nel caso in cui per l'istruttoria si rendesse necessario richiedere documentazione integrativa, il termine di 60 giorni decorre dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
5. L'autorizzazione del passo carrabile ha validità di anni 29 (ventinove), sempre che permangano le conformità al presente regolamento e sue modifiche e integrazioni e non vengano apportate variazioni al passo carraio.

6. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.
7. L'autorizzazione potrà essere revocata, inoltre, senza alcun diritto di restituzione dei canoni già versati, nei seguenti casi:
 - per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
 - per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla data di scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento di 1/12 del canone annuo per ogni mese precedente la data di revoca.

Art. 8

Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio Comunale competente, qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso o qualsiasi variazione nell'attualità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito al passo carraio. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà anche produrre copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le Forze di Polizia. Per l'ottenimento di un nuovo segnale stradale dovrà formulare apposita richiesta, previo pagamento del solo costo del segnale nel caso in cui l'autorizzazione già rilasciata non sia scaduta.
Il titolare dell'autorizzazione deve restituire, all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione dell'Autorità.
E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di realizzare il passo carraio e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e delle opere stradali, nel caso di cessazione o di rinuncia alla stessa. L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente ufficio tecnico comunale.
3. L'autorizzazione ai passi carrai può essere negata quando ciò comporti pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico.

Art. 9

Distanze dalle intersezioni

1. Nei centri abitati il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina, sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile, che sul lato opposto, misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. In assenza del ciglio stradale, dovrà essere presa in considerazione l'intersezione dei prolungamenti ideali degli elementi fisici che individuano il margine della carreggiata.
2. E' possibile derogare la distanza di cui al comma 1, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92) o per i passi carrabili da regolarizzare. Tale distanza non potrà essere comunque inferiore a metri 5,00.
3. Sono da considerare come intersezioni anche le rotatorie e gli svincoli a livelli sfalsati. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione.

Art. 10

Regime autorizzatorio

1. La formazione di nuovi passi carrabili, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
2. Sulle strade di proprietà comunale o di altri Enti ricadenti all'interno del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, o private aperte al pubblico transito, l'apertura di nuovi passi carrabili e le trasformazioni o variazioni di quelli esistenti sono soggette al rilascio di una preventiva autorizzazione del Comune.
3. Per le strade di proprietà di altri Enti ricadenti fuori dal centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dell'Ente proprietario della strada cui dovranno essere inoltrate le relative richieste.
4. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ove non già autorizzati, dovranno essere regolarizzati in conformità a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata, oltre che nel rispetto del presente Regolamento, anche in osservanza della vigente normativa edilizia ed urbanistica, del Codice della Strada e con particolare riferimento all'art. 46 del relativo Regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Art. 11

Presentazione della domanda al Comune

1. Le domande di istituzione o di regolarizzazione di un passo carrabile, debitamente motivate, devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica, in duplice copia e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria la cui entità sarà fissata con deliberazione della Giunta Comunale, da aggiornarsi periodicamente, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato. Si ricorda, inoltre, che sulle istanze presentate dai cittadini per ottenere un provvedimento autorizzativo di passo carrabile (sia di nuova istituzione che in via di regolarizzazione) è dovuta, fin dall'origine, l'imposta di bollo a norma del D.P.R. n. 642/1972. All'imposta di bollo è assoggettato anche l'atto autorizzativo. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo.
2. Nel caso di passi carrabili aventi le caratteristiche previste dall'art. 44, comma 4, del D.lgs. n. 507/1993, vale a dire che per la loro realizzazione necessitano di lavori finalizzati ad una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, qualora gli stessi vengano effettuati dall'interessato mediante impresa di propria fiducia, quest'ultima dovrà essere opportunamente individuata sul modello di istanza, onde fornire all'Amministrazione assicurazione che il lavoro venga eseguito da soggetti qualificati. Parimenti, in detto modello, dovrà farsi menzione del nominativo del Direttore dei Lavori e della relativa accettazione dell'incarico. Tali indicazioni dovranno essere riportate anche nel caso in cui l'interessato si avvalga invece, sempre a proprie spese e mediante diretto e specifico rapporto contrattuale, dell'impresa appaltatrice della manutenzione stradale. La realizzazione di un passo carrabile dovrà avvenire nel rispetto delle particolari prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo stabilite nel provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune, a tutela della viabilità, del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi. Tra queste, sia per le nuove realizzazioni che per la regolarizzazione di passi carrabili, dovrà prevedersi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, l'obbligo per l'interessato di eliminare le barriere architettoniche eventualmente presenti nelle aree oggetto d'intervento.
3. Ai sensi dell'art. 27 commi 3 e 9 del Codice della Strada l'Amministrazione pone a carico del richiedente il versamento di un deposito cauzionale per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al Titolo II dello stesso. L'Amministrazione si rinvierà sul deposito di cui sopra in caso di eventuali penali e di spese non rimborsate dall'interessato. Tale onere, che potrà essere soddisfatto anche a mezzo di polizza assicurativa o fidejussione bancaria, garantisce l'Amministrazione riguardo ad eventuali danni a beni comunali o ad essenze arbustive, assicurando il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni, nonché eventuali spese di ripristino, in analogia a quanto previsto dal Regolamento scavi stradali. L'ammontare della cauzione è fissata nella misura del 10% dell'importo presunto per i lavori per i quali viene richiesta l'autorizzazione calcolato sulla base della vigente tariffa regionale dei prezzi per le opere pubbliche.

4. Nell'ipotesi in cui per la realizzazione del passo carrabile sia necessario effettuare anche lavori edili sulla proprietà privata, contestualmente alla presentazione della domanda di passo carrabile, dovrà essere presentata relativa istanza edilizia secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 380/01 e s.m.i.
5. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori su suolo pubblico o su quello soggetto a servitù di pubblico passaggio da effettuare.
6. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo, il segnale indicativo viene restituito all'amministrazione comunale.

Art. 12

Rilascio o diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione dovrà indicare le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove (sono rinnovabili alla loro scadenza).
2. Il relativo procedimento deve essere concluso, mediante espresso provvedimento di autorizzazione o di diniego, nel termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato. Il termine dei 60 gg. In presenza di lavori su proprietà pubblica o privata, il termine di cui sopra viene sospeso in attesa della comunicazione di fine lavori.
3. In caso di diniego sono comunicati all'interessato, con atto formale, i motivi del diniego medesimo con le modalità previste ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90.
4. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
5. Sarà cura dell'ufficio Urbanistica, settore VII, trasmettere al l'ufficio Tributi, settore VI, copia delle autorizzazioni rilasciate per gli adempimenti relativi all'applicazione della tariffa di cui all'art. 44 del D.Lgs. 507/93 ed ai sensi del vigente Regolamento.

Art. 13

Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

Art. 14

Passi Carrabili esistenti

1. I proprietari di immobili con passaggi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e comunque, rispondenti ai requisiti di passo o accesso carrabile e non ancora autorizzati, devono procedere alla loro regolarizzazione, previa presentazione di domanda da inviare all'ufficio urbanistica, Settore VII che a seguito di apposito nulla osta provvederà a trasmettere la documentazione all'ufficio tributi per l'applicazione e riscossione della relativa tassa. Ad avvenuto pagamento del tributo l'ufficio urbanistica curerà il rilascio dell'autorizzazione richiesta e del relativo segnale.
2. Sono soggetti alla regolarizzazione d'ufficio con le modalità di cui al precedente comma, i passi carrabili e gli accessi già esistenti alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (1/01/1993) per i quali era già stato acquisito un titolo edilizio, senza che sia stato rilasciata però alcuna autorizzazione.
3. La domanda di regolarizzazione dovrà essere inoltrata su apposita modulistica dell'ufficio urbanistica, corredata della documentazione redatta nelle forme di cui al DPR. n. 445/ 2000 che dimostri il titolo abilitativo (Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, Condonò Edilizio etc.).
4. Il rilascio dell'autorizzazione, previo parere dei competenti organi, può prevedere distanze inferiori a quelle fissate all'art. 46 comma 2 lettera a del Regolamento di attuazione del Codice della Strada nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22 comma 2 del Codice della Strada, accertata da parte dell'ente e a condizione che nel caso non sia possibile l'arretramento del passo o accesso, questo sia dotato di sistema di apertura automatica.

5. L'Amministrazione comunale si riserva di respingere l'istanza di regolarizzazione per motivi di interesse pubblico con apposito provvedimento adottato previo parere degli Uffici interessati, ciascuno per le proprie competenze.
6. Il mancato accoglimento della domanda di regolarizzazione comporta l'applicazione dell'art. 16, comma 2 del presente Regolamento.
7. Tutti gli accessi e passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, soggetti alla procedura di regolarizzazione, saranno assoggettati alla tassa a partire dalla medesima data se regolarizzati nei termini indicati nell'apposito avviso che verrà pubblicato all'albo dell'ente per la regolarizzazione dei passi esistenti.
8. Il mancato adeguamento nei termini previsti alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione dell'art. 16 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 15

Determinazione della Tassa

1. Il rilascio della concessione/autorizzazione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base alle tariffe del Canone Unico;
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede, del manufatto o privi di manufatto a "raso";
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento a una superficie complessiva a mq. 9; l'eventuale superficie eccedente questo limite è calcolata in ragione del 10%.
4. La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili: in tal caso il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione della detta zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa è pari a quella della tariffa ordinaria ed è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di mt. 1,50;
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati alla stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è pari al 10% di quella ordinaria.

Art. 16

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione o ad altre leggi e disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'ente.